

ACCORDO COLLETTIVO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 08/11/2021 alle ore 11:00 a seguito della stipula in data 08/11/2021 di analoga ipotesi di Accordo, presso la sede di IFEP SRL

tra

IFEP SRL (di seguito denominata "ente"), con sede a Sant'Antimo, rappresentata da Esemplio Gerardo, nella sua qualità di legale rappresentante

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali:

- Lavoratori dipendenti

premessi che

- l'ente ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare un impianto di videosorveglianza al fine di tutelare il patrimonio aziendale e di non utilizzare tale impianto di videosorveglianza per fini di controllo a distanza dei lavoratori;
- l'art. 4 "Impianti audiovisivi", comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, successivamente modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi."* Il successivo comma 3 della precitata Legge dispone altresì che: *"Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."*;
- l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con circolare registrazione N. 5 del 19 febbraio 2018 ha diramato indicazioni specifiche sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'articolo di Legge di cui sopra;
- si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate per la sicurezza del

lavoro e per la tutela del patrimonio dell'ente, dalla quale può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro e che l'ente non utilizza impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatto salvo che per i cosiddetti controlli difensivi;

- per prevenire furti o danneggiamenti ai danni del patrimonio dell'ente e di terzi;
- l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101), intende quindi, per i suddetti motivi e per le suddette finalità, far uso di impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno della sede, concordando l'installazione con le OO.SS. e RSU;
- a tal fine l'ente, nell'utilizzo di tali apparecchiature, terrà conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- ai fini del presente Accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e soggetti autorizzati del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, e quant'altro a ciò relativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101);

vista la nota del 25/05/2018, con oggetto "Parere su Ipotesi di Accordo sindacale in tema di videosorveglianza"

Quanto sopra premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della Legge 20 maggio 1970 nonché della normativa in tema di protezione dei dati personali;

le parti convengono quanto segue:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

Sommario	4
Art. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI E COMPETENZE	5
Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 3 – FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Art. 4 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE	6
Art. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI	6
Art.6 – DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
Art. 7 – TIPOLOGIA IMPIANTI E TRATTAMENTO IMMAGINI.....	7
Art. 8 – INFORMATIVA.....	8
Art. 9 – MISURE DI SICUREZZA	8
Art. 10 – RESPONSABILI E SOGGETTI AUTORIZZATI.....	9
Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI	9
Art. 12 – SANZIONI	10
Art. 13 – PROCEDURE DI INSTALLAZIONE E MODIFICA IMPIANTI	10
Art. 14 – CLAUSOLA FINALE	10

Art. 1 – PREMESSE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Nel presente accordo ai termini di seguito indicati verranno attribuiti i seguenti significati:

- Impianto (o sistema) di sorveglianza: gli impianti di televisione a circuito chiuso (TVCC e di registrazione dei filmati), in grado di vigilare generalmente un luogo o comunque un bene a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti strategicamente posizionati in grado di assicurare la trasmissione di immagini, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori come previsto dall'Art. 4 della legge n. 300/1970;
- Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- Soggetti autorizzati al trattamento o soggetti designati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile come previste dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (art. 29 – trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento) e dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (Art. 2 quaterdecies – attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) di modifica del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i cui nominativi dovranno essere forniti alle OO.SS e alla RSU.

Art. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'installazione nonché l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno e all'esterno delle sedi e dei servizi di Barletta Industria Grissini e Biscotti (di seguito denominata "ente"). Titolare del trattamento dei dati trattati mediante i predetti sistemi di videosorveglianza è IFEP Srl | Esempio Gerardo nella persona del suo rappresentante Legale Pro-Tempore.

Art. 3 – FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, tratta dati attraverso sistemi di videosorveglianza al solo ed esclusivo fine di proteggere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare e nel rispetto della legislazione vigente non utilizza tali sistemi di videosorveglianza per fini di controllo a distanza dei lavoratori.

L'installazione dei sistemi di sorveglianza è idonea salvaguardare sia la documentazione contenente i dati personali del Titolare, sia la strumentazione elettronica e le dotazioni mobili presenti all'interno delle sedi dell'ente, oltre che beni di proprietà dei dipendenti e collaboratori (es. biciclette, portafogli, cellulari ecc.) prevenendo atti vandalici e in ostanza perseguendo fini di tutela

di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti.

Art. 4 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito indicato anche come “Codice della Privacy” o “Codice”) come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/45/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD o General Data Protection Regulation – GDPR) e delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

Il presente regolamento garantisce inoltre l’osservanza del diritto di ciascun individuo alla riservatezza e alla tutela di qualsiasi forma di abuso dell’immagine.

Art. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della normativa e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare attenzione al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Qualora l’installazione degli impianti di videosorveglianza venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ritrazione e le modalità di trattamento della stessa verrà effettuato nei limiti previsti all’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei Lavoratori.

Non potranno in ogni caso essere installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all’attività lavorativa, per esempio bagni, spogliatoi, servizi, luoghi ricreativi.

Art.6 – DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 3, l’ente nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure quali ad esempio controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate come inefficaci, insufficienti o inattuabili.

Oltre che da analisi degli organi apicali dell’ente finalizzate ad una migliore organizzazione complessiva, l’opportunità di installare sistemi di videosorveglianza può essere individuata dai

responsabili di sedi, presidi o servizi formulando motivate proposte in accordo con i principi di necessità e di proporzionalità.

L'installazione degli impianti deve ritenersi autorizzata, previo esperimento delle procedure indicate dall'art. 4 della Legge 300/1970, con l'approvazione degli atti di programmazione che ne prevedano la realizzazione o, in mancanza, con l'atto di indizione della procedura per la fornitura e la posa in opera degli impianti.

Viene redatto apposito documento, agli atti del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che riporta l'ubicazione gli impianti di videosorveglianza attivati presso tutte le sedi lavorative in disponibilità all'ente e le loro principali caratteristiche. Tale documento dovrà essere periodicamente aggiornato sia in occasione dell'attivazione di nuovi impianti che della dismissione di quelli esistenti così come in ogni occasione di significative variazioni delle caratteristiche degli impianti stessi.

Le planimetrie che mostrano la disposizione degli impianti di videosorveglianza sono parte integrante del presente regolamento, visionate e siglate dai rappresentanti sindacali e non possono essere oggetto di alcuna forma di comunicazione o diffusione, considerata la riservatezza delle informazioni contenute.

Art. 7 – TIPOLOGIA IMPIANTI E TRATTAMENTO IMMAGINI

Agli impianti di videosorveglianza installati presso l'ente si può accedere con i seguenti profili.

Profilo	Assegnatario	Funzione
User	Personale di portineria e di sicurezza	Consente la sola visione delle immagini in tempo reale e l'accesso alla registrazione per la sola ora precedente
Power User	Responsabile Affari Generali e Legali o suo delegato; Responsabile Sicurezza o suo delegato	Consente la visione delle immagini in tempo reale e l'accesso completo alla registrazione
Admin User	Responsabile ICT o suo delegato	Consente la gestione della configurazione dell'infrastruttura e consente l'accesso ai dati di LOG

Tutti gli accessi al sistema di registrazione dei dati sono registrati mediante annotazione riportante nominativo del soggetto, data, ora e motivazione dell'accesso.

La ripresa delle immagini è regolata in modo da riguardare solo i dati personali strettamente necessari alle finalità perseguite.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona, di sistemi cosiddetti intelligenti in grado di rilevare ed eventualmente registrare

automaticamente comportamenti o eventi anomali, nonché di sistemi integrati di videosorveglianza deve essere soggetta a Valutazione di Impatto sui diritti degli interessati (*Data Protection Impact Assessment – DPIA*).

La conservazione delle immagini deve essere limitata di regola alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, comunque non oltre 120 ore, in relazione a festività continuativa di fine settimana, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati eventualmente registrati, con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – INFORMATIVA

Tutti coloro che accedono ai locali o alle aree esterne dell'ente presso cui sono collocati impianti di videosorveglianza devono essere informati dell'esistenza di tali impianti. L'obbligo di informativa può essere adempiuto con l'esposizione di cartelli indicanti la presenza di telecamere nell'area in questione, in accordo con la normativa vigente e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I cartelli saranno collocati prima del raggio di azione delle telecamere, avranno dimensioni tali da poter essere agevolmente visti e scritte con caratteri che consentano una facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre essi preciseranno se le telecamere eseguono solo una ripresa o se le immagini sono registrate, se la telecamera è fissa o brandeggiabile e se viene raccolto anche l'audio ambientale.

Art. 9 – MISURE DI SICUREZZA

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza riducendo al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

In particolare i sistemi di videosorveglianza, sia che consentano la sola visione delle immagini, sia che ne consentano la registrazione, devono essere accessibili esclusivamente ai soggetti abilitati dotati di credenziali di autenticazione di cui all'art. 7.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione i manutentori possono accedere alle immagini solo se ciò è assolutamente indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e comunque in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Al fine di garantire livelli minimi di qualità dell'impianto e delle sue componenti, l'impresa che installa l'impianto deve rilasciare relazione dettagliata di componenti, materiali e caratteristiche oltre che dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti.

Art. 10 – RESPONSABILI E SOGGETTI AUTORIZZATI

Per ciascun impianto di videosorveglianza attivato è individuato nell'assegnatario del profilo **Admin User** di cui all'art 7, un responsabile della gestione dell'impianto con funzioni di referente per il trattamento dei dati personali acquisiti mediante la videosorveglianza.

Il responsabile verifica che le operazioni di trattamento dei dati siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento e accerta periodicamente il buon funzionamento degli impianti ed il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 9.

Altri soggetti autorizzati al trattamento (o soggetti *designati*) dei dati personali sono gli assegnatari dei profili **user** e **power user** di cui all'art. 7.

Tutti costoro sono autorizzati ad accedere ai locali di lavoro dove sono situate le postazioni di controllo e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini ove necessario anche con il supporto di manutentori esterni.

Ulteriori operazioni quali registrazione, copia, cancellazione su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, lo spostamento dell'angolo di visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dal responsabile o dai soggetti autorizzati (o soggetti *designati*) del trattamento a ciò specificatamente autorizzati, supportati ove necessario da personale tecnico in base ai diversi profili di cui all'art. 7.

Ad eccezione delle operazioni necessarie per ottemperare alle richieste degli organi inquirenti o dall'autorità giudiziaria, le modifiche di configurazione sopra descritte devono essere concordate almeno con la RSU e comportano la modifica degli elaborati tecnici relativi agli impianti di videosorveglianza comprese le planimetrie che dovranno essere siglate dalle rappresentanze sindacali come previsto dall'art. 6.

Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In riferimento alle immagini registrate gli interessati identificabili possono esercitare i propri diritti in conformità con la normativa vigente.

In particolare gli interessati possono:

- Accedere ai dati che li riguardano;
- Verificare le finalità, le modalità e la logica ed eventualmente opporsi al trattamento;
- Ottenere il blocco e la cancellazione dei dati trattati in maniera illecita.

L'ente garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti regole:

- l'interessato identificabile può richiedere per iscritto al titolare del trattamento l'accesso alle registrazioni che lo riguardano;
- il riscontro alla richiesta dell'interessato deve avvenire senza ritardo e in tempo utile alla consultazione delle immagini;
- i dati sono estratti a cura del referente o dagli altri soggetti autorizzati al trattamento (o soggetti *designati*) e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell'interessato non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determina l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati cessando la liceità del trattamento degli stessi, ferma restando ogni altra eventuale responsabilità personale.

Art. 13 – PROCEDURE DI INSTALLAZIONE E MODIFICA IMPIANTI

Gli impianti esistenti e i nuovi impianti di videosorveglianza, le telecamere, le tipologie di impianto o gli eventuali interventi che ne dovessero modificare il sistema in qualsiasi modo, oltre alle modifiche del presente regolamento, saranno oggetto di preventiva informazione e confronto da parte dell'ente con le OO.SS. e la RSU, che ne verificheranno la corrispondenza con quanto stabilito sia dal presente accordo e dal relativo regolamento che dell'art. 4 della Legge 300/70 e ss.mm.ii., nonché della specifica normativa applicabile in materia.

Art. 14 – CLAUSOLA FINALE

L'ente si impegna a relazionare annualmente alle OO.SS. circa risultati relativi all'applicazione del presente Accordo.